

11675-20



F.N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Antonio DIDONE - Presidente -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Paola VELLA - Consigliere -  
Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere -  
Roberto AMATORE - Consigliere -

protezione interna-  
zionale

R.G.N. 1350/2019  
Cron. 11675  
CC - 22/01/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1350/2019 R.G. proposto da

ppresentato e difeso dall'

presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3913/18, depositata il  
3 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020  
dal Consigliere Guido Mercolino.

des.  
437  
2020

## FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 3 agosto 2018, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto da \_\_\_\_\_ cittadino del Senegal, avverso l'ordinanza emessa il 15 maggio 2017, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante.

Premesso che quest'ultimo si era limitato ad un'enumerazione di norme e massime giurisprudenziali prive di effettivo riferimento alla vicenda allegata, senza muovere critiche specifiche alla decisione di primo grado, la Corte ha rilevato comunque la genericità delle dichiarazioni rese, ritenendole non suscettibili di approfondimenti istruttori anche officiosi, in quanto aventi ad oggetto una vicenda connessa a vendette familiari, non riconducibile alle fattispecie di legge. Ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che l'appellante non aveva svolto alcuna specifica deduzione con riguardo ai rigorosi criteri stabiliti dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma secondo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Avverso la predetta sentenza il \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 35-*bis*, comma decimo ed undicesimo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, osservando che nel corso del giudizio non si è proceduto alla audizione di esso ricorrente, pur in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale competente. Precisa che tale adempimento, da lui espressamente sollecitato, trovava giustificazione nella specificazione dei fatti di causa risultante dal ricorso introduttivo, e nella migliore contestualizzazione e qualificazione degli stessi da lui compiuta.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata ha omesso di valutare la situazione di pericolo emergente dalla vicenda da lui allegata, avendo conferito rilievo ad alcune imprecisioni della narrazione, riguardanti aspetti secondari, senza tener conto del rischio di trattamenti inumani e degradanti cui egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio, a causa delle vessazioni e dei maltrattamenti cui era sottoposto ad opera di suo zio e della violazione dei diritti umani da parte del sistema giudiziario del Senegal, nonché della situazione di violenza generalizzata, insicurezza ed instabilità in atto nel suo Paese di origine.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata non ha tenuto conto da un lato del rischio di coinvolgimento nelle violenze in atto in Senegal, cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in ragione della condizione di vulnerabilità connessa alla sua giovane età ed alle tensioni di natura sociale e politica esistenti nel predetto Paese, dall'altro del grado di integrazione da lui raggiunto nel tessuto sociale ed economico europeo.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si pone in contrasto con le risultanze del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale e delle informazioni disponibili in ordine alla situazione del Paese di origine, da cui emergevano una vicenda personale meritevole di specifica tutela ed una situazione socio-politica caratterizzata da tensioni, instabilità e violenza diffusa.

5. Il ricorso è inammissibile.

In quanto riflettenti rispettivamente l'ingiustificato rigetto dell'istanza di audizione e l'inadeguata valutazione della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, le censure



proposte dal ricorrente non attingono infatti la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l'appello, ha esaminato soltanto *ad abundantiam* il merito dei motivi proposti dal ricorrente, avendone preliminarmente rilevato l'inammissibilità, per difetto di specificità e pertinenza, ed avendo espressamente precisato che tale rilievo doveva ritenersi sufficiente a giustificare la reiezione del gravame.

E' noto che quando, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della *potestas judicandi* al riguardo, abbia ugualmente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004) , la cui mancata impugnazione ha comportato nella specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

6. La mancata costituzione dell'intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 22/01/2020

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

**Depositato in Cancelleria**

Il 16-6-2020 4

Il Cancelliere  
Daniela D'ANDREA

Il Presidente

